



Protocollo d'Intesa

tra

Associazione Città dei Motori, Automobile Club d'Italia, Club ACI Storico

L'**Associazione Città dei Motori** (di seguito denominata "**CdM**"), con sede in Roma, presso ANCI, Via dei Prefetti n. 46, in persona del Presidente, dott. Luigi Zironi, sindaco di Maranello;

e

l'**Automobile Club d'Italia** (di seguito denominato "**ACI**"), con sede a Roma, Via Marsala n. 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona della Dott.ssa Giuseppina Fusco, Vice Presidente dell'Ente;

e

il **CLUB ACI Storico** (di seguito denominato "**ACI Storico**"), con sede in Roma, Via Marsala 8, C.F. 97754640585, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione;

definite congiuntamente "le Parti"

premesso che

- CdM, nata sotto l'egida dell'ANCI, riunisce i Comuni del *made in Italy* motoristico, ovvero quelli legati alla produzione automotive, ai circuiti più noti, alla presenza di musei o di manifestazioni sportive e/o rievocative nei loro territori. La rete raggruppa attualmente 29 Comuni soci, rappresentativi di 14 regioni e di un 'bacino di utenza' di circa 1 milione 800 mila abitanti;

- gli obiettivi principali dell'Associazione CdM sono:

- intraprendere progetti di tutela della produzione e delle iniziative in campo motoristico attraverso politiche di sviluppo e di difesa dell'autenticità e della qualità;
- promuovere lo sviluppo dei territori attraverso la ricerca, anche con riferimento ai temi della sicurezza e della tutela dell'ambiente;
- stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa del prodotto e delle iniziative motoristiche in Italia intraprendendo anche iniziative normative e rivisitazione dell'ordinamento nazionale e regionale in materia;
- ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico, sociale e tecnologico;
- organizzare momenti di confronto, promuovere accordi e operare in "rete" con gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e sperimentazione, coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori;
- ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- ACI, nel perseguimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico nonché la diffusione della conoscenza delle risorse turistiche e del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del Paese, progettando e attuando le azioni considerate valide allo scopo;
- ACI promuove le attività di studio e ricerca sulla mobilità, anche con l'obiettivo di diffondere e consolidare una più profonda sensibilità ed etica ambientale, attraverso la realizzazione di soluzioni e servizi innovativi per la circolazione, nel rispetto del territorio e dell'ambiente, nonché l'attuazione di azioni di approfondimento e impulso relativamente alle iniziative legislative in materia di mobilità;
- ACI è un Ente riconosciuto dal CONI e dalla FIA- Federazione Internazionale dell'Automobile, di cui è membro fondatore, quale unica Autorità nazionale in

Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici;

- ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, e le Società controllate;
- ACI Storico è un'Associazione senza scopo di lucro, di cui ACI è socio fondatore, costituita ai sensi degli artt. 36 e sgg. del codice civile, al fine di perseguire, nell'ambito dei propri compiti statuari e in accordo con gli indirizzi delineati da ACI, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività amatoriali e non commerciali connesse al possesso dei veicoli storici, con particolare riferimento al collezionismo, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del settore, attuando in tal modo le finalità statuarie dell'Automobile Club d'Italia in materia di salvaguardia e promozione del patrimonio motoristico storico italiano;
- ACI Storico, in tale ambito concorre alla realizzazione delle finalità statuarie dell'ACI, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla promozione dell'automobilismo di interesse storico;
- ACI Storico è parte della Federazione ACI, che, a norma dell'art. 1 dello Statuto, associa gli Automobile Club che presidiano l'azione dell'Ente e rappresentano sul territorio di propria competenza l'ACI e, conseguentemente, anche il Club ACI Storico;
- le Parti, considerati i comuni interessi, intendono definire, mediante il presente Protocollo di intesa, una collaborazione per la realizzazione di progetti, piani di azione e iniziative congiunte sul territorio a livello nazionale e locale finalizzati alla promozione e valorizzazione del turismo motoristico nonché alla sensibilizzazione, informazione e formazione, indirizzate alle comunità locali, in materia di mobilità, sicurezza stradale e conoscenza del territorio;

le Parti, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina e regola la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di progetti, piani di azione, attività e iniziative finalizzati a conseguire gli obiettivi indicati in premessa connessi allo sviluppo del turismo automobilistico e promozione delle risorse turistiche, nonché di sensibilizzazione, informazione e formazione delle comunità locali in materia di mobilità, sicurezza stradale e conoscenza del territorio.

Art. 3

Impegni delle Parti per l'attività di promozione e valorizzazione

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati a precedente art. 2, Le Parti si impegnano a:
 - svolgere attività di promozione e valorizzazione del turismo motoristico sul mercato interno ed internazionale in raccordo con enti pubblici e/o privati che abbiano i medesimi obiettivi;
 - censire l'offerta delle destinazioni per redigere un catalogo di tutti i principali fattori attrattivi legati al Made in Italy motoristico utile a definire un nuovo prodotto turistico da promuovere sui rispettivi canali;
 - sviluppare, a tale fine promozionale, forme di collaborazione congiunta con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e l'ENIT;
 - condividere dati e informazioni utili a definire le dimensioni e le potenzialità economiche e sociali di indotto del turismo motoristico;
 - sviluppare applicazioni di fidelizzazione e card turistiche attraverso convenzioni con i principali musei, circuiti, organizzatori di eventi sportivi e di gare di veicoli storici;
 - realizzare attività di supporto, accompagnamento e tutela dei viaggiatori a diverso titolo per vacanza, viaggi d'affari, momenti di svago, tempo libero, in virtù dello stretto legame esistente fra la mobilità ed il turismo;
 - promuovere l'attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione per una mobilità sostenibile e compatibile;
 - favorire la diffusione di informazioni e notizie utili per viaggiare, già contenute sul sito "Viaggiare Sicuri" in base alla collaborazione tra ACI e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - incentivare l'educazione e la sicurezza stradale e la formazione dei conducenti attraverso l'organizzazione di eventi/convegni mirati che possano rappresentare momenti di dialogo e

confronto con viaggiatori, amministrazioni locali, mondo scolastico ed altre istituzioni interessate;

- promuovere e organizzare attività sportive automobilistiche, anche connesse al motorismo storico, valorizzando le potenzialità di attrazione turistica degli eventi;
 - collaborare a incrementare la tutela e la promozione del diritto dei cittadini alla mobilità, attraverso un impegno volto alla risoluzione dei problemi connessi con il mondo automobilistico, tenendo conto delle mutevoli esigenze ed innovazioni;
 - svolgere attività di sensibilizzazione e impulso nelle competenti sedi istituzionali, al fine dell'emanazione di provvedimenti legislativi o la predisposizione di altri strumenti da parte delle Autorità nazionali ed internazionali relativamente alle problematiche del motorismo.
2. Le modalità delle iniziative indicate al precedente comma 1, potranno essere formalizzate con apposite Convenzioni attuative oppure attraverso scambio di note che disciplineranno i diversi aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti delle Parti.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Le Parti si impegnano a:
- svolgere attività di comunicazione a sostegno delle iniziative, utilizzando i rispettivi media, promuovendole a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - realizzare azioni di comunicazione verso i media specializzati nei settori di interesse per diffondere notizie e aggiornamenti in materia di automobilismo.

Art. 5

Uso dei loghi

1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione di cui al precedente art. 4, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata del presente Protocollo di intesa e ai soli fini promozionali e informativi, per la pubblicazione sui rispettivi siti e social network.
2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti.

Art. 6

Interscambio informativo

1. Le Parti si impegnano ad attuare, periodicamente, uno scambio di informazioni sulle reciproche attività, al fine di valutare la possibilità di programmare e realizzare iniziative congiunte.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a condividere le esperienze ed i patrimoni informativi nei settori di interesse a fini di studio ed analisi nell'ambito di specifici progetti.

Art. 7

Costituzione gruppo di lavoro

1. Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico, composto dai rispettivi rappresentanti, al quale saranno demandate le attività di analisi, elaborazione e sviluppo di proposte comuni per l'attuazione del presente protocollo.

Art. 8

Modalità economiche

1. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Qualora le attività o le iniziative derivanti dal presente Protocollo di intesa dovessero comportare costi aggiuntivi alla ordinaria gestione, tali attività e i relativi costi saranno disciplinati dalle successive Convenzioni attuative di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 9

Durata

1. Il Protocollo ha la durata di tre anni dalla stipula, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli 10 – Risoluzione e 11 – Clausola di salvaguardia.
2. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.

3. Alla data di scadenza il Protocollo di intesa potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.
4. Nel caso in cui per ragioni indipendenti dalla propria volontà anche una delle parti non fosse in condizioni di poter proseguire nell'impegno, dovrà darne all'altra tempestiva comunicazione scritta.
5. In tal caso sarà necessario un atto in forma scritta debitamente sottoscritto tra le Parti per variare, modificare, sia parzialmente che integralmente, qualsiasi parte del presente Protocollo.

Art. 10 **Risoluzione**

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo medesimo.

Art. 11 **Clausola di salvaguardia**

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto immediatamente prima della scadenza temporale di cui all'art. 8 a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo, fermo restando che in caso di interruzione del Protocollo per tali motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della prestazione di specifici servizi o di costi già maturati.

Art. 12 **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.

2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 13

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Accordo.
2. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo di intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese graveranno esclusivamente sulla Parte inadempiente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di intesa si rinvia alla disciplina del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

Associazione Città dei Motori

Il Presidente

Luigi Zironi

Automobile Club d'Italia

Il Vice Presidente

Giuseppina Fusco

Club ACI Storico

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani